

NEWS-LETTER N° 6/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 8 aprile 2020

Oggetto: Approfondimento fiscale – Agenzia delle Entrate – Circolare n 8/E del 3 aprile 2020

PREMESSA

Con la pubblicazione della **Circolare n 8/E del 3 aprile 2020** (d'ora innanzi anche la "Circolare"), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui quesiti posti da parte delle associazioni di categoria, delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti sull'ambito di applicazione delle previsioni fiscali contenute nel D.L. 17 marzo 2020, **c.d. "Cura Italia"** (d'ora innanzi anche il "Decreto").

Si commentano di seguito i chiarimenti maggiormente significativi.

INDICE

1. [Proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti](#)
2. [Sospensione dell'attività degli enti impositori e termini relativi ai procedimenti tributari](#)
3. [Misure a sostegno delle imprese](#)
4. [Misure a sostegno dei lavoratori](#)
5. [Erogazioni liberali](#)

* * * * *

1. Proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti

Il primo gruppo di chiarimenti forniti dalla Circolare riguarda la proroga e sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti, così come previsto dagli articoli 60, 61 e 62 del Decreto.

- **Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali:** si conferma l'appartenenza della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, con scadenza 16 marzo 2020, tra i versamenti prorogati al 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 60 del Decreto. (risposta 1.1).
- Applicabilità del rinvio dei termini relativi alla Comunicazione annuale dei saldi e movimenti da parte delle Holding anche nei confronti delle **comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari**. Le comunicazioni in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio potranno così essere effettuate entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni. (risposta 1.6).
- **Emissione della fattura in presenza di attività per cui è stata disposta la chiusura:** è confermato che l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra gli adempimenti tributari sospesi: in tema di fatturazione elettronica e di termini di invio allo SdI, l'emissione della fattura, essendo documento destinato alla controparte, è necessaria per adempiere ad alcuni obblighi nascenti dal Decreto, nonché per consentire l'esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (Es. detrazione iva) (risposta 1.7).

Si esclude inoltre che dall'emergenza epidemiologica possa derivare l'alternatività tra fattura elettronica immediata e documento di trasporto (d.d.t.), essendo già normativamente ammessa nell'ordinamento al ricorrere dei requisiti previsti (risposta 1.8).

- **Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti:** si chiarisce che la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte nei confronti dei soggetti di cui agli artt. 61 e 62 del Decreto comporta la conseguente sospensione dei controlli da parte del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Gli stessi committenti riprenderanno ad effettuare i controlli sul versamento delle ritenute alle scadenze previste dai predetti art. 61 e 62 (risposta 1.9).
- **Modelli INTRASTAT:** è confermato che anche per la presentazione dei modelli mensili INTRASTAT relativi al mese di febbraio 2020 si applica la sospensione prevista dall'art. 62 del Decreto e pertanto la stessa sarà effettuata entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (risposta 1.10).
- **Registrazione di atti privati in termine fisso, atti pubblici e scritture private autenticate:** è confermato che, al fine di evitare disparità di trattamento, la sospensione dei termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti di cui all'art. 62 del Decreto **assume portata generale** e che pertanto la predetta sospensione rilevi a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli

atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche (risposta 1.12).

- **Ritenute compensi di lavoro autonomo/provvigioni:** è confermata l'omissione dell'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica e elettronica) nei confronti dei soggetti per cui ricorrano tutte le condizioni previste dall'articolo 62 comma 7 del Decreto (domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello stato, ricavi non superiori ad euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e mancanza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente).

Si sottolinea inoltre che ai fini della determinazione del limite di euro 400.000 non rilevano gli ulteriori componenti indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale (normativa ISA) e che il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate potrà avvenire tramite l'utilizzo del codice tributo appositamente istituito (risposte 1.13 e 1.15).

- **Termini per la dichiarazione di successione:** è chiarito che anche la dichiarazione di successione (il cui termine di presentazione scada nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio) costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all'articolo 62 comma 1 del Decreto. Il contribuente che si avvale della sospensione non è tenuto altresì al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti (risposta 1.16).
- **Termini redazione inventari:** è precisato che il Decreto non sospende i termini previsti per la redazione degli inventari (es. tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario). È fatta salva la possibilità di chiedere la proroga di tale termine richiamando la disciplina civilistica in materia (risposta 1.17).
- **Comunicazione oneri detraibili per 730 e Certificazioni Uniche:** viene confermata la scadenza del 31 marzo 2020 (già prorogata dal precedente D.L. n. 9/2020) relativamente alla comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e all'invio delle Certificazioni Uniche (risposta 1.19).
- **Versamenti dell'imposta di registro:** è confermato che anche i versamenti dell'imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o locazione rientrano nella sospensione prevista dall'articolo 62, potendo il contribuente effettuare l'adempimento entro il 30 giugno 2020, se il termine per la registrazione cade tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020 indicate (risposta 1.21).
- Rientra nella proroga al 20 marzo 2020 di cui all'art. 60 il **versamento dell'IRAP dovuta dalle Aziende del servizio sanitario nazionale**, in scadenza il 16 marzo 2020 (risposta 1.22).

[Torna all'indice](#)

2. Sospensione dell'attività degli enti impositori e termini relativi ai procedimenti tributari

Il secondo gruppo di chiarimenti forniti dalla Circolare riguarda la sospensione dell'attività degli enti impositori, nonché i termini relativi ai procedimenti tributari, così come modificati dagli articoli 67, 68, 83 e 106 del Decreto.

- **Prescrizione e decadenza attività uffici impositori:** è confermato che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle entrate che scadono entro il 31 dicembre dell'anno 2020, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. Ad esempio, per le attività di notifica degli **atti di accertamento o di rettifica** per le imposte dirette e IVA, i termini di decadenza dell'attività accertatrice per i **periodi d'imposta 2015** (dichiarazione presentata) e 2014 (dichiarazione omessa), **in scadenza al 31 dicembre 2020**, potranno essere distribuiti in un lasso di tempo di due anni, virtù della **proroga al 31 dicembre 2022** prevista dal Decreto (risposta 2.1).

Tale proroga si applica anche a quelle attività per cui è prevista una decadenza infrannuale, come può avvenire ad esempio per **l'imposta di registro** (risposta 2.4).

I versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo, i quali per effetto dell'articolo 60 del Decreto sono stati considerati tempestivi se effettuati entro il 20 marzo, **sono esclusi dalla proroga** in commento, in quanto l'articolo 60 non ha introdotto una "sospensione" ma una semplice "remissione in termini" (risposta 2.2).

- **Avvisi di liquidazione:** è confermato che la sospensione di cui all'articolo 68 del Decreto non riguarda gli avvisi di liquidazione già notificati (es. avviso di liquidazione dell'imposta di registro, c.d. "avviso di irregolarità" ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 o ex art. 54 bis del D.P.R. 633/1972) (risposte 2.4 e 2.6).

Per quanto riguarda gli avvisi non ancora notificati, è confermato che l'attività di controllo **della corretta liquidazione degli atti registrati**, sia in forma pubblica sia in forma privata, e di controllo della congruità e **tempestività dei versamenti dovuti per le annualità successive** dei contratti di locazione, rientrano nel novero delle attività degli uffici degli enti impositori i cui termini sono sospesi dal comma 1 dell'articolo 67 del Decreto.

- **Accertamento con adesione:** è confermato che per l'istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applicano cumulativamente:

"sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista ordinariamente dal comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sia la sospensione prevista dall'articolo 83 del decreto» (risposta 2.7 e Alert 07 del 25 marzo 2020).

È confermato altresì che in caso di atto di adesione già sottoscritto, **il termine di versamento**

della prima o unica rata da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione **non gode di nessuna sospensione** (risposta 2.14).

- **Sospensione legale della riscossione:** le istanze di sospensione legale della riscossione rientrano tra le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Pertanto, i termini entro cui gli uffici sono tenuti a fornire risposta alle predette istanze godono della **sospensione dal 8 marzo al 31 maggio** prevista dall'articolo 67 del Decreto (risposta 2.19).

[Torna all'indice](#)

3. Misure a sostegno delle imprese

Il terzo gruppo di chiarimenti forniti dalla Circolare riguarda specifiche **misure a sostegno delle imprese**, così come introdotte dall'articolo 65 del Decreto.

- Il **credito d'imposta** riconosciuto in misura pari al 60% relativamente al canone di marzo 2020 sulle **locazioni di immobili di categoria catastale C/1** è riconosciuto solamente per i locatari che hanno liquidato il canone e che quindi sono stati incisi da un esborso economico ed una contestuale sospensione dell'attività in conseguenza delle misure restrittive da contenimento per contagio COVID – 19. Tale risposta chiarisce che il credito non è riconosciuto a coloro i quali non hanno corrisposto il canone di marzo 2020 al locatore (risposta 3.1).
- Restano esclusi dall'agevolazione le locazioni di immobili rientranti nelle categorie catastali D/8 (es. centri commerciali) (risposta 3.2).

Per le altre informazioni operative in merito a tale credito d'imposta rimandiamo a quanto indicato **al punto 6 della Newsletter 5/2020** inviata il 3 aprile 2020.

[Torna all'indice](#)

4. Misure a sostegno dei lavoratori

Il quarto gruppo di chiarimenti forniti dalla Circolare riguarda specifiche **misure a sostegno dei lavoratori**, introdotte dall'articolo 63 del Decreto.

- **Calcolo dei giorni per l'attribuzione del premio** ai lavoratori dipendenti. Per il calcolo dei giorni da considerare per l'attribuzione del bonus (pari a euro 100 mensili per il mese di marzo 2020) vanno rapportate tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (risposta 4.1).
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 il bonus viene rapportato ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede, calcolati come illustrato precedentemente (risposta 4.2).
- Il **bonus** deve essere **riconosciuto** anche a coloro che hanno prestato la loro **attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa**. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working") (risposte 4.3 e 4.5).
- **Non devono considerarsi nel rapporto** - né al numeratore né al denominatore - **le giornate di ferie o di malattia**. Inoltre, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni (risposta 4.4).
- Ai fini della determinazione del limite reddituale pari a euro 40.000 **non devono essere considerati eventuali redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva** (risposta 4.6).
- Il bonus verrà erogato dai sostituti d'imposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (risposta 4.7).
- Qualora il dipendente abbia cambiato lavoro (tra 2019 e 2020) occorre che lo stesso dipendente, al fine di ottenere il premio, rilasci al sostituto di imposta una **autodichiarazione** ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesti l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (risposta 4.8).
- Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di **recuperare in compensazione il premio erogato** ai dipendenti sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo "1699" e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "169E", denominati "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020" (risposta 4.9).

Per ulteriori dettagli rinviamo a quanto indicato al **punto 3 della Newsletter 5/2020** inviata il 3 aprile 2020 e all'Alert 5 "COVID-19 INPS" trasmesso in data 23 marzo 2020.

[Torna all'indice](#)

5. Erogazioni liberali

Il quinto gruppo di chiarimenti forniti dalla Circolare riguarda specifiche misure in tema di **erogazioni liberali** a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, così come introdotte dagli articoli 66 e 99 del Decreto.

- Viene riconosciuta la piena deducibilità IRES e IRAP delle erogazioni liberali anche in caso di perdita fiscale (risposta 5.2).
- Trattamento IVA. Considerato che l'articolo 66 non definisce alcun trattamento IVA, l'Amministrazione Finanziaria riconosce l'**applicabilità dell'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133** assimilando le cessioni gratuite dei beni da esso previste alla distruzione ai fini dell'IVA. In questo modo **la cessione gratuita non è gravata da IVA** e il donante mantiene il diritto alla detrazione.

Tale trattamento di favore non è applicabile a tutte le donazioni previste dall'articolo 66 del Decreto. Si ricorda infatti che l'articolo 6, comma 15 citato, ha un ambito applicativo circoscritto sia in termini soggettivi ed in particolare in termini oggettivi per i seguenti beni *"i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza"* (risposta 5.3).

[Torna all'indice](#)

* * * * *

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@eptalex.com

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19

(Eptalex Garzia Gasperi & Partners)